

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLLATE (MI) E NOVATE MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 99 del Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale.

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 14449 del 1° dicembre 2020, recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020".

Dato atto:

- che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

Preso atto che:

- con convenzione sottoscritta in data 1 ottobre 2021 i Comuni di Bollate e di Novate Milanese hanno convenuto di avvalersi di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, a decorrere dalla data di presa di servizio del Segretario individuato e fino al termine del mandato del Sindaco di Bollate;
- con decreto n. 33/2021 del 4 ottobre 2021, il Sindaco del Comune di Bollate, nella qualità di Comune Capo Convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune di Novate Milanese, ha individuato la Dott.ssa Stefanea Laura Martina, quale Segretario idoneo ad assumere la titolarità della convenzione di Segreteria dei Comuni di Bollate e di Novate Milanese;
- con decreto n. 34/2021 del 7 ottobre 2021, il Sindaco del Comune di Bollate ha nominato la Dott.ssa Stefanea Laura Martina quale segretario comunale titolare della sede di Segreteria Comunale del Comune di Bollate (MI) – classe I/B.

Dato atto che:

- il Comune di Novate Milanese a seguito delle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno e il turno di ballottaggio del 22 e 23 giugno u.s. ha rinnovato i propri organi istituzionali con l'elezione del nuovo Sindaco;
- il Sindaco del Comune di Bollate e il Sindaco del Comune di Novate Milanese hanno espresso la coincidente volontà di sottoporre ai propri consigli comunali lo scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale.

Vista la nota prot. n. 32434 del 15/07/2024 con cui il Sindaco di Bollate ha comunicato l'intenzione di procedere allo scioglimento consensuale, in accordo con il Segretario Generale, della suddetta convenzione;

Ravvisato che tale scelta è espressamente prevista dall'art. 3 della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale siglata dal Comune di Bollate e dal Comune di Novate Milanese in data 01/10/2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere allo scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale siglata dal Comune di Bollate e dal Comune di Novate Milanese in data 01/10/2021, come stabilito dall'art. 3 della convenzione medesima con decorrenza dal 31/08/2024;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del Dlgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000.

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti.....

DELIBERA

Per tutti i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di procedere allo scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale siglata dal Comune di Bollate e dal Comune di Novate Milanese in data 01/10/2021, come stabilito dall'art. 3 della convenzione medesima;
- 2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Bollate di:
 - far notificare copia della presente deliberazione al Segretario comunale;
 - trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Novate Milanese.

Successivamente, vista l'urgenza per il Comune di Bollate di sottoscrivere una nuova convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLLATE (MI) E BASIGLIO (MI) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 99 del Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale.

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 14449 del 1° dicembre 2020, recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020".

Dato atto che:

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Dato atto che il Comune di Bollate ha in corso una convenzione con il Comune di Novate Milanese e che, nella seduta del 25/07/2024, il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sulla proposta di scioglimento della stessa.

Considerato che, con nota in data 09/07/2024 prot. n. 31728, il Sindaco del Comune di Basiglio (Mi) ha fatto richiesta per la costituzione di una segreteria convenzionata, con copertura

tramite il Segretario Comunale Dott.ssa Stefanea Laura Martina che, interpellata al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare tale proposta;

Attesa, pertanto, l'opportunità di procedere alla costituzione di una convenzione di segreteria comunale tra il Comune di Bollate (MI) e il Comune di Basiglio (MI), così come previsto dall'art. 98, comma 3, del Dlgs. 18/08/2000 n.267, il quale dispone che è possibile gestire in forma associata tra più Comuni il servizio di Segreteria Comunale anche allo scopo di conseguire economie di spesa e di porre le premesse per incrementare la collaborazione e il supporto tra servizi di Enti diversi in pieno spirito collaborativo tra Enti Locali.

Considerato che la suddetta convenzione dovrà prevedere il Comune di Bollate (MI) quale Comune Capofila, in quanto avente maggior numero di abitanti rispetto al Comune di Basiglio (MI)

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, **allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti nel menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del Dlgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

Per tutti i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Bollate (MI) e di Basiglio (MI) che, sotto il nome di allegato "A", forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che viene individuato a norma di legge quale comune Capofila il Comune di Bollate;
- 3) Di prevedere che la convenzione abbia la seguente percentuale di riparto di spesa tra le Amministrazioni comunali interessate:
 - 50% Comune di Bollate – cl. I^a B (Capofila)
 - 50% Comune di Basiglio – cl. III^acome meglio dettagliato in convenzione;
- 4) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Bollate di:
 - sottoscrivere la convenzione;
 - far notificare copia della presente deliberazione al Segretario comunale;

- trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Basiglio (MI) nonché al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Successivamente, vista l'urgenza di dare attuazione ai successivi adempimenti consequenziali, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

ESENTE
Imposta di Bollo
ai sensi dell'art. 16
della Tabella, allegato B)
del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e s.m.i.

CITTA' DI BOLLATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REP. N. – registrazione in caso d'uso -

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLLATE (MI) E BASIGLIO (MI) PER IL SERVIZIO

IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno (....) del mese di

TRA

il Comune di Bollate (MI) con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 1 – 20021 Bollate

(MI) - C.F. e P.IVA 00801220153 (classe I[^] B) legalmente rappresentato dal Sindaco

Francesco Vassallo nato a Laurito (SA) il 02.01.1970 – C.F. VSSFNC70A02E486W do-

miliato per la carica presso la sede comunale – ENTE CAPOFILA –

E

il Comune di Basiglio (MI) con sede legale in Piazza Leonardo Da Vinci, 1 - 20079

Basiglio (MI) – - C.F. 80109890154 e P.IVA 04181870157 (classe III[^]) legalmente

rappresentato dalla Sindaca Lidia Annamaria Reale nata a Milano il 21.08.1960 –

C.F. RLELNN60M61F205E domiciliata per la carica presso la sede comunale

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Bollate con delibera di C.C. n. del

25/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Basi-

glio con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, hanno appro-

vato lo schema di convenzione per la gestione delle funzioni di segreteria in for-

ma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel ri-

spetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 14449 del 1° dicembre 2020, recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";
- L'art. 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale offre ai Comuni la facoltà di realizzare forme associative e di cooperazione, con lo strumento della convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

I Comuni di Bollate (Classe I^B) e di Basiglio (Classe III^A) – Città Metropolitana di Milano – stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE E CLASSE DI APPARTENENZA

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. Interno 21/10/2020 il Comune di Bollate assume la veste di Ente capofila. La sede della Segreteria Comunale è classificata in classe I^A B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata avrà decorrenza dal 1 settembre 2024 ed è

ESENTE
Imposta di Bollo
ai sensi dell'art. 16
della Tabella, allegato B)
del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e s.m.i.

da intendersi valida fino al termine del mandato del Sindaco di Bollate. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune a mezzo PEC. E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Bollate, Ente capofila, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario incaricato conserva la titolarità della sede dell'Ente capofila.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito nella misura del 50% tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il Segretario comunale incaricato concorderanno i tempi di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 17/12/2020, in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli Enti, assicurando la corretta gestione delle funzioni di competenza ed il necessario coordinamento delle risorse umane. I Sindaci dei Comuni associati, tenuto conto delle necessità dei singoli Enti e di quanto previsto al capoverso precedente, determinano, sentito il Segretario, gli orari di permanenza ordinaria del Segretario stesso presso le rispettive segreterie. Per esigenze di carattere straordinario, il relativo orario di servizio verrà concordato direttamente dal Segretario con i singoli Sindaci, tenuto conto delle necessità e delle priorità degli enti associati.

ART. 6 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario incaricato sono applicati dall'ente capofila.

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria convenzionata sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. I provvedimenti e gli atti da emettersi per la gestione del rapporto, ivi compresi quelli attinenti l'ambito valutativo, devono essere adottati, ove necessario, sentito il Sindaco dell'altro Comune. Il Comune di Bollate, Ente Capofila, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, ivi inclusa la retribuzione di risultato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Basiglio;
- b) 50% a carico del Comune di Bollate.

Salvo l'onere del Comune capofila di provvedere all'anticipazione, gli Enti convenzionati devono farsi carico della spesa relativa alla retribuzione di risultato quale risultante dalla valutazione delle performance del Segretario incaricato riconosciuta dai Sindaci, secondo le rispettive metodologie di valutazione. Dato atto che il monte salari costituente base di calcolo della retribuzione di risultato è comprensivo dei diritti di rogito dovuti al Segretario esclusivamente dal Comune capofila, la quota di retribuzione di risultato derivante da tale voce retributiva è ad esclusivo carico del suddetto Comune capofila. Ogni trimestre l'Ente capofila comunicherà al Comune di Basiglio il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

te. Il Comune di Basiglio provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico

entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi lega-

li. L'Ente capofila comunica mensilmente la quota del contributo IRAP a carico del

Comune di Basiglio da versarsi tramite modello F24EP, al fine di consentire il cor-

retto adempimento dell'onere contributivo. Le spese per le missioni o le trasferte

svolte dal Segretario sono esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del

quale le predette prestazioni risultano essere state effettuate anche se verranno co-

munque interamente corrisposte al Segretario dal Comune Capo Convenzione salvo

il rimborso al quale sia tenuto l'altro Ente con le modalità definite dalla presente

convenzione.

ART. 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ' DEI COMUNI

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione i Comuni comunicheranno gli

importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno ad erogare

alle scadenze prestabilite le rispettive quote.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA -

VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede con-

venzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, incaricato dal Ministe-

ro dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali, previa istanza del Sindaco

del Comune capofila in accordo con il Sindaco del Comune di Basiglio.

I Sindaci potranno avvalersi, in alternativa, del Servizio del Vicesegretario eventual-

mente istituito, singolarmente o congiuntamente, presso i due Enti nel rigoroso ri-

spetto dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 10 – DIVIETO DI INCREMENTO DEGLI ENTI CONVENZIONATI

Le parti concordano fin d'ora di non consentire l'adesione alla presente convenzio-

ESENTE
Imposta di Bollo
ai sensi dell'art. 16
della Tabella, allegato B)
del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e s.m.i.

ne di altri Enti per tutta la durata della convenzione stessa.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, fatta eccezione per la disciplina dell'orario di servizio di cui al precedente art. 5. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata è ESENTE dall'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali relative spese di registrazione saranno ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra i due Enti.

La presente Scrittura Privata, firmata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, su 6 (sei) pagine a video e le parti contraenti la sottoscrivono come di seguito specificato:

1) Il Sindaco del Comune di Bollate Sig. Francesco Vassallo mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata tramite certificatore autorizzato;

2) Il Sindaco del Comune di Basiglio Sig.ra Lidia Annamaria Reale mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata tramite certificatore autorizzato;

Firmato:

Francesco Vassallo (firmato digitalmente)

Lidia Annamaria Reale (firmato digitalmente)